DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1982

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Thermo Electron — Thermal Energy Analyzer, model 502 » può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(82/383/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1027/79 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 [3], in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 30 ottobre 1981, la Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Thermo Electron — Thermal Energy Analyzer, model 502 », ordinato il 14 settembre 1979 e destinato a essere utilizzato per la misurazione e la determinazione di nitrosammine durante le analisi di prodotti a base di carne e di latte nell'ambito della ricerca sul cancro, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità ;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 19 aprile 1982 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie ;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un analizzatore ; che, benché attualmente tale apparecchio non debba più essere considerato scientifico, esso doveva essere considerato come tale alla data dell'ordinazione a motivo delle sue caratteristiche tecniche obiettive nonché dell'uso cui esso era adibito ; che del resto, a tale data, gli apparecchi del genere erano principalmente utilizzati per attività scientifiche ;

considerando che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi non sono fabbricati nella Comunità ; che di conseguenza è giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « Thermo Electron — Thermal Energy Analyzer, model 502 », che costituisce oggetto della domanda della Germania del 30 ottobre 1981, può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1982.

Per la Commissione
Karl-Heinz NARJES
Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 1.
[3] GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.